

D.D.G. 196 /2020

Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Uffici del Dipartimento Regionale Tecnico.



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i. ;

Vista la L. regionale 3 Dicembre 2003 n. 20;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D. P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12 , pubblicato nella GURS n. 33, del 17 Luglio 2019, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L. R. 07 maggio 2015, n. 9. Modifica del D. P. Reg.18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D. P. Reg. n. 702 del 16/2/2018 con la quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 13/2/2018 è stato conferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 15/2/2018 per la durata di anni 2 (due), incarico poi prorogato, in ultimo con la Delibera di Giunta regionale n. 91 del 12 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge

n. 6 del 2020” e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 ed in particolare le lettere a) e b) del comma unico dell’art. 8 della stessa;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 87 dello stesso (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che dispone il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L. R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007 S.O. n. 2;

Visto il vigente CCRL del personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il triennio giuridico – economico 2016 – 2018 ed in particolare l'art. 35 del contratto;

Vista la nota DRT prot. n. 045226 del 05 marzo 2020 “D.P.C.M. 4 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;

Vista la nota DRT prot. n. 046096 del 06 marzo 2020 “D.P.C.M. 4 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” di rimodulazione degli interventi disposti con nota n. 045226 del 05 marzo 2020 in analogia all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;

Vista la Direttiva prot. n. 27519 del 9/3/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica in merito alle modalità di attuazione del “lavoro agile”;

Vista la nota DRT prot. n. 047405 del 10 marzo 2020 con la quale si è disposto che i dipendenti del DRT possano essere autorizzati a svolgere la propria attività in modalità “agile”;

Vista la nota DRT prot. n. 48227 del 10/03/2020 “Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la nota DRT prot. n. 048506 del 11 marzo 2020 con la quale si è disposto che non possano essere differite le gare di appalto in quanto il loro espletamento può effettuarsi in modalità “agile”;

Vista la nota dell’On. Assessore per le Infrastrutture e la mobilità Prot. n. 2287/gab. del 10/03/2020 “Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Chiusura pomeridiana dei locali dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità sino al 03/04/2020”;

Vista la nota DRT prot. 48506 dell’ 11/03/2020 Modalità attuative per l’espletamento delle gare di appalto da remoto”;

Vista la nota dell’On. Assessore per le Infrastrutture e la mobilità prot. 2385 /gab. del 13-MAR-2020 – “Direttiva Assessoriale - Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista la nota DRT prot. 51832 del 17/03/2020 Modalità attuative per l’espletamento dei sorteggi di cui agli art. 8 e 9 della L. R. 12/2011 e ss. mm. ed ii. da remoto”;

Vista la nota DRT prot. 52156 del 17/03/2020 “Piano ferie complessivo del dipendente di tutti i Servizi e le Aree del Dipartimento ”;

Vista la nota DRT prot. 52557 del 18/03/2020 – “Attività di Ufficio da garantire nelle sedi del Dipartimento durante la fase emergenziale COVID 19”;

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, prot. n. 31220 del 19/03/2020 “Misure straordinarie – decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (in GURI n. 70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzione per il monitoraggio e il controllo dell’utilizzazione delle misure straordinarie”;

Considerato l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), di prevedere che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che sono tenuti a garantire le attività essenziali o indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza e per un numero minimo di risorse umane;

Ritenuto di dover limitare la presenza del personale negli uffici dipartimentali al fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili da espletare in presenza anche in ragione della gestione dell’emergenza e di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Considerato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e che in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;

Considerato che, nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile è possibile utilizzare le ferie pregresse e il congedo;

Considerato che con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 punto 2, le Amministrazioni devono assicurarne prioritariamente la presenza in funzione del ruolo di coordinamento agli stessi dirigenti assegnato;

Ritenuto che in applicazione dell'articolo 24 del vigente CCRL dell'Area della Dirigenza il dirigente, d'intesa con il vertice della struttura, organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;

D E C R E T A

Art. 1 Modalità di attivazione del lavoro agile

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, tutto il personale che presta servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico ed è in condizioni di operare in smart Working, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, svolge in via ordinaria l'attività lavorativa in modalità agile, pertanto nessuna attività lavorativa sarà resa dai dipendenti in modalità ordinaria all'infuori di quelle indicate nel successivo art. 3 .

2. Sarà cura dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura intermedia dare istruzioni al personale relativamente al contenuto dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile.

3. La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai responsabili di ciascuna struttura intermedia, conformemente alla normativa vigente ed alle istruzioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica anche con l'utilizzo di propri dispositivi individuali.

Art. 2 Ferie e congedi

1. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura intermedia favoriscono la fruizione dei periodi di congedo ordinario o straordinario o di ferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020, stabilendo che siano godute prioritariamente le ferie maturate nell'anno 2019 ed eventualmente ancora non autorizzate; ciò anche nel rispetto dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura intermedia favoriranno la concessione delle ferie pregresse al personale del comparto che non è nelle condizioni di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile e solo successivamente potranno il predetto personale in sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura intermedia predisporranno, come da nota prot. 52156 del 17/03/2020, il "Piano ferie complessivo del dipendente di tutte le Aree e Servizi del Dipartimento".

4. Come previsto dall'art. 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardo alla "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104" il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 3 Attività indifferibili da rendere in presenza

1. I dirigenti responsabili delle strutture intermedie, per lo svolgimento delle attività indifferibili per le quali è richiesta la presenza presso la sede di lavoro, individuano secondo necessità e criteri di rotazione un contingente minimo di personale, atto a garantire in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa e ciò, in conformità alla nota prot. 52557 del 18/03/2020 – "Attività di Ufficio da garantire nelle sedi del Dipartimento durante la fase emergenziale COVID 19", con particolare riferimento a:

- a) apertura e chiusura dei locali dell'Ufficio;
- b) attività di protocollo in ingresso e in uscita;
- c) smistamento delle pratiche via email alle Aree ai Servizi ed ai Funzionari;
- d) attività di ricezione e trasmissione PEC;
- e) numero telefonico di risposta e smistamento delle telefonate alle Aree, ai Servizi e ai funzionari in lavoro agile.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza

1. Il personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza deve utilizzare, per ogni contatto con l'esterno del Dipartimento, esclusivamente apparecchiature telefoniche e comunicare preferibilmente per via informatica. La ricezione e spedizione di posta cartacea è sospesa così come ogni accesso di persone estranee al Dipartimento (a meno di esplicita autorizzazione del Dirigente Generale) e di ciò dovrà essere data adeguata comunicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento.

2. Ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematiche e la permanenza nelle sedi dipartimentali, del personale strettamente necessario all'espletamento delle attività indifferibili da rendere in presenza deve essere assicurata, anche in turnazione, da una sola persona per stanza e comunque in modo tale da garantire un adeguato distanziamento interpersonale come misura precauzionale. Dovrà essere assicurato il necessario ricambio dell'area ambiente in ogni stanza, anche se in presenza, come detto di una sola unità lavorativa.

Art. 5 Obblighi del personale dirigenziale e impegno di lavoro

1. I dirigenti adeguano i propri provvedimenti alle esigenze anche sopravvenute, garantendo in ogni caso il rispetto del principio secondo cui il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative.

2. In applicazione dell'art. 24 del vigente CCRL dell'Area della Dirigenza ciascun dirigente, d'intesa con il Dirigente generale, organizza la propria presenza in servizio in sede ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura intermedia cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. La presenza in sede dovrà essere resa minima in ragione del numero di dirigenti e della necessaria turnazione a presidio comunque garantito del Dipartimento e per il coordinamento delle

attività di cui all'art. 3 a prescindere della struttura intermedia di appartenenza delle residuali unità di personale in sede.

Art. 6 Modalità comportamentali

Il personale tutto del Dipartimento, oltre a diffonderne la conoscenza, osserva scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 che di seguito si riportano:

- a) lavarsi spesso le mani. A questo fine sono disponibili all'ingresso dell'edificio e all'ingresso del dipartimento soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, a questo fine sono disponibili prodotti idonei posti all'ingresso;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. E buona norma utilizzare la mascherina nel caso si utilizzino mezzi pubblici urbani.

Art. 7 Monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie

L'Area 4 del Dipartimento Regionale Tecnico è onerata del Monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie previste dalla nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, prot. n. 31220 del 19/03/2020 "Misure straordinarie – decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (in GURI n. 70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzione per il monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie";

Art. 8 Efficacia e durata delle misure del presente decreto

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, o comunque, fino ad una data eventualmente antecedente stabilita da atti del Presidente della regione o atti dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità o atti del Dirigente Generale o come previsto dal comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Dipartimento Regionale Tecnico e notificato a tutte le Aree e Servizi.

Palermo, 20 marzo 2020

Il Dirigente Generale
Salvatore Lizzio